

UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE (UREGA) SEZIONE DI CATANIA

COMUNE DI VIZZINI

Provincia di Catania
Settore dei Servizi Tecnici

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto ad oggetto: Programma Innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II" – "Recupero di un ambito del centro storico denominato Colle del Castello" - CUP B99G15000000002 - CIG: 612602079F

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 10 del bando di gara; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2015, all'Ufficio UREGA, Sezione Provinciale di Catania, Piazza San Francesco Di Paola n. 9, Catania, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi, **pena l'esclusione dalla gara**, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno la seguente dicitura <Offerta per la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto ad oggetto: **Programma Innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II" – "Recupero di un ambito del centro storico denominato Colle del Castello" - CUP B99G15000000002 - CIG 612602079F**>, oltre alle informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo, numero di telefono, fax, e_mail e posta elettronica certificata/pec).

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, etc.) vanno riportati sul plico i nominativi e le informazioni relative a tutti i concorrenti, sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è consigliato utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro della impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti che impediscano qualsiasi manomissione.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione stabilito, **sarà motivo di esclusione dalla gara**.

I plichi, **a pena di esclusione**, devono contenere tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica".

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti completi di tutti i dati richiesti:

A) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

A1) In caso di **avvalimento** il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del Codice;

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 88 del regolamento il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 1) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento;

B) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per costruzione per classifiche, categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere;

C) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

C.1) dichiara di non essere nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

C.2) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del "Codice dei contratti pubblici" e precisamente:

lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

lett. c) indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, **ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione**, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

Se non si hanno condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione, occorre dichiarare che "non esistono condanne per le quali si è beneficiato della non menzione".

L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del **soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice). Se non ci sono soggetti cessati occorre dichiarare che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente;

lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii., l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

lett. e) di non avere commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidati da codesta stazione appaltante; di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante;

lett. g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui si è stabiliti <ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del "Codice", si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973> e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

lett. h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell'art. 38 del "Codice", come modificato dal D.L. 70/2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di conversione n. 106 del 12/07/2011, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art 7 comma 10 del "Codice", per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui si è stabiliti <ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del "Codice", si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, c. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266>.

In caso di avvalimento, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta, altresì, dal soggetto ausiliario;

lett. l) di essere in regola con quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 68/99 e di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione;

lett. m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii.;

lett. m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del "Codice", non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del "Codice", per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

lett. m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

lett. m quater) il concorrente dichiarerà alternativamente:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, partecipante alla gara, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente la presente offerta;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente la presente offerta.

La dichiarazione di cui al sopra indicato punto C.2) relativamente alle lett. b), c) e m-ter) va resa anche dai seguenti soggetti:

- dal direttore tecnico;
- da tutti i soci nel caso di società s.n.c.;
- da tutti i soci accomandatari nel caso società di s.a.s.;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara;
- dai soggetti di imprese o rami di aziende che nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara sono confluiti nell'impresa concorrente.

In caso di ricorso all'avvalimento la dichiarazione deve essere resa da tutti o per tutti i soggetti della impresa ausiliaria cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando;

Ai fini della lett. c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della lett. g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini della lett. i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il calcolo del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini della lett. m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai predetti punti a), b) e c), si procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

C.3) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante e, **ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d'esclusione;**

indica altresì i nominativi le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, **ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d'esclusione;**

specifica altresì, a pena di esclusione, se nel periodo anzidetto l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa e in caso positivo indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante cessati dalla carica nell'impresa acquisita nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, **ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d'esclusione.**

Se l'impresa non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa deve dichiarare "l'impresa non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa".

C.4) (*caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea*): attesta di possedere i requisiti di cui all'art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici e all'art. 62 del Regolamento come da documentazione prodotta conforme alla normativa vigente nei rispettivi ordinamenti;

C.5) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante;

C.6) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

C.7) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza nei grafici progetto;

C.8) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori (come da attestazione allegata);

C.9) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

C.10) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

C.11) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

C.12) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

C.13) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

C.14) indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è scritti;

C.15) indica ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC:

- contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda e sede istituto;
- per la CASSA EDILE: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

C.16) indica il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di Fax che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare al fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 quinquies, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché di ogni altra comunicazione inerente la gara di appalto;

C.17) indica specificatamente quali lavorazioni comprese tra le opere appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici, subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

C.18) indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori (L.R. 20/1999);

C.19) nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del "Codice dei Contratti Pubblici": indica per quali consorziati il consorzio concorre **ovvero** dichiara di volere eseguire in proprio i lavori avvalendosi della propria struttura d'impresa. Relativamente ai consorziati per i quali il consorzio concorre, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

C.20) nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora costituito: indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

C.21) dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti dell'impresa, e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del relativo contratto, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo;

C.22) dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, e del quale lo stesso si avvarrà per tutte le operazioni relative all'appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

C.23) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di non partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzi di cui all'art. 37, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici;

(Solo per le imprese riunite o consorziate):

C.24) indica la propria quota di partecipazione al raggruppamento;

C.25) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

C.26) dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012, convertito con la Legge n. 221 del 17.12.2012, a rimborsare a questa Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicità della gara;

C.27) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

C.28) dichiara, indicandole specificatamente, tutte le condanne penali riportate, **comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione**, e/o irrogazione di pene pateggiate e/o decreti penali di condanna (**tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa**); *<il concorrente non è comunque tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione>;*

D) la documentazione, comprovante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico – già costituito);

E) la documentazione, comprovante la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici”;

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

In caso di costituita/costituenda ATI, la cauzione ove anche sottoscritta dalla sola mandataria deve essere cumulativamente prestata o comunque a favore di tutte le imprese raggruppate, espressamente ivi indicate e nelle rispettive qualità;

F) “PASSOE” Stampa del “PASSOE”, debitamente firmato, rilasciato dal Sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, affinché possano essere espletate le verifiche afferenti le dichiarazioni rese a mezzo la documentazione prodotta dalle ditte partecipanti, saranno espletate tramite l'accesso al sistema AVCPASS (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità)

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, dalla Stazione Appaltante;

G) documentazione, comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n° 266 e della delibera della Autorità medesima del 09/12/2014, pari a **€140,00**, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>;

H) dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici;

I) certificazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha effettuato l'obbligatoria presa visione dello stato dei luoghi.

Nella busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti elaborati completi di tutti i dati richiesti:

esclusivamente l'offerta tecnica corredata dai documenti diretti alla valutazione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica sia in formato cartaceo che su supporto informatico (dwg e pdf). In particolare essa dovrà sostanziarsi in stralci progettuali esecutivi delle migliori proposte, costituiti da elaborati grafici, schede tecniche, render, allegati vari, certificati di qualità, etc., oltre a sei relazioni riguardanti gli aspetti sotto indicati che devono illustrare le strategie, le soluzioni (anche innovative) ed i benefici qualitativi, sul piano manutentivo e gestionale, rispetto al progetto posto a base di gara.

Il partecipante deve presentare i miglioramenti proposti con definizione esecutiva assumendosi il relativo onere di ingegnerizzazione ed armonizzazione con l'intero progetto

B1 - Miglioramento della soluzione progettuale in termini di riqualificazione degli spazi pubblici oggetto di intervento, anche attraverso la realizzazione di maggiori opere, che non comportino aumento del costo complessivo dell'opera (varianti migliorative previste dall'art. 76 del Codice dei Contratti).

La finalità di tale obiettivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è quella di migliorare le previsioni progettuali, anche di quelle previste nel programma sperimentale, ampliando anche gli spazi di intervento (altri slarghi, piazze, cortili e vichi) mediante la riqualificazione e l'adeguamento del tessuto pedonale interno all'ambito, con creazione di percorsi pedonali accessibili anche per persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali e la riorganizzazione e la sistemazione con arredo urbano e punti di sosta degli spazi pubblici al fine di inserirli in un circuito di spazi ad uso collettivo e pubblico aperto al quartiere. Il tutto per favorire la riqualificazione morfologica del tessuto dell'ambito urbano d'intervento, attraverso interventi miranti a conferire una nuova configurazione estetica e funzionale degli spazi urbani per facilitare una migliore percezione del contesto urbano e ambientale del quartiere, migliorandone le condizioni ambientali attraverso un sistema di opere volte ad adeguare il sistema infrastrutturale esistente e promuovendo la riqualificazione delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio urbano esistente in modo da migliorare la fruibilità, la sicurezza ed il comfort del tessuto pedonale e degli spazi di relazione.

B2 - Miglioramento della soluzione progettuale in termini di riqualificazione degli immobili oggetto di intervento, anche attraverso la realizzazione di maggiori opere, che non comportino aumento del costo complessivo dell'opera (varianti migliorative previste dall'art. 76 del Codice dei Contratti).

La finalità di tale obiettivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è quella di migliorare le previsioni progettuali, anche di quelle previste nel programma sperimentale, incrementando i livelli prestazionali ecosistemici degli immobili sui

temi dell'accessibilità, del comfort, del risparmio di risorse energetiche e ambientali, e della facilità di gestione degli organismi edilizi (efficientamento energetico, risparmio idrico, tecnologie innovative, etc.). Il tutto per favorire la riqualificazione edilizia ed abitativa attraverso interventi miranti a conferire una nuova configurazione estetica, funzionale e tecnologica agli edifici degradati ed abbandonati oggetto d'intervento per realizzare ed ottenere adeguati livelli di comfort ambientale migliorando la qualità e le condizioni energetiche degli spazi interni agli immobili.

B3 - Organizzazione del cantiere in funzione della mitigazione degli effetti delle aree di cantiere sull'utenza e sui cittadini.

Tale finalità è raggiungibile con la dimostrazione di una organizzazione gestionale del cantiere volta a mitigare le molestie al quartiere ed ai suoi residenti, a mitigare le interferenze con il traffico veicolare e pedonale.

B4 - Dimostrazione di essere nelle condizioni previste dall'art. 19, comma 2, della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 29, comma 5, del D.P.R.S. n. 13/2012. Cioè in relazione al costo del lavoro (quantificato in € 629.762,13) l'impresa si impegna, per una percentuale non inferiore al 30%, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le seguenti tipologie:

- apprendisti qualificati;*
- soggetti titolari di contratti di formazione e lavoro, anche part-time, previa trasformazione degli stessi;*
- soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;*
- soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;*
- soggetti iscritti nelle liste di mobilità.*

Il medesimo beneficio sarà riconosciuto alle imprese che abbiano proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto la quale sarà subordinata alla presentazione dell'elenco nominativo dei soggetti da assumere o già disponibili e, inoltre, l'assunzione dovrà essere perfezionata entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori.

Eventuali sostituzioni di lavoratori dovranno essere comunicate alla stazione appaltante entro i medesimi termini perentori previsti per le denunce di infortunio all'INAIL. L'impresa aggiudicataria sarà onerata a mantenere la percentuale di lavoratori di cui al presente bando per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

B5 - Dimostrazione, previa presentazione di apposita dichiarazione/relazione, sull'utile d'impresa. Tale dimostrazione deve avvenire tramite una dichiarazione/relazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenente, ai sensi dell'art. 29, comma 5, lett. c) del D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13, l'indicazione della percentuale dell'utile dell'impresa.

Qualora detta percentuale di utile indicata superi il 15%, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongrua la percentuale di utile indicata dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'art. 257 del Regolamento. Si avverte che la Commissione aggiudicatrice, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, procederà alla verifica della regolarità delle dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno attestato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere aggiudicatari di altri lavori, pubblici o privati, a tal fine acquisendo, in sede di procedimento per la verifica dell'anomalia, dichiarazione resa da parte dell'INAIL che non risultano cantieri aperti.

B6 - Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti non inferiore al 30% del fabbisogno come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 31 del D.P.R.S. n. 13/2012. La valutazione verrà effettuata considerando la quota dei materiali impiegati nelle lavorazioni provenienti dal riciclo degli inerti non inferiore al 30% del fabbisogno.

Ciò deve essere dimostrato tramite una relazione che indichi la quantità percentuale di inerti (con minimo del 30%) rispetto alle previsioni progettuali che verrà reimpiegata nel ciclo delle lavorazioni, indicando, inoltre, il procedimento per l'ottenimento della certificazione (indicando ove possibile l'azienda o il laboratorio certificante) attestante le caratteristiche prestazionali dei materiali di riuso che soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per il riutilizzo di materiali nella realizzazione delle opere. Inoltre, la relazione deve indicare la destinazione ed il tipo di utilizzo del materiale recuperato e riciclato, facendo riferimento in materia analitica alle effettive quantità riportate nel computo metrico.

Le soluzioni proposte, onde evitare dubbi interpretativi o difficoltà di applicazione in ordine alla qualità ed alla consistenza, devono essere descritte in modo analitico. Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Al fine di valutare le proposte migliorative, deve essere trasmesso computo metrico **NON** estimativo al fine di consentire il confronto con il corrispondente elaborato del progetto esecutivo a base di appalto, tassativamente organizzato e redatto con identica impostazione e riportante, mediante evidenziazione, sia modifiche apportate in diminuzione/aumento rispetto alle quantità già oggetto di computo metrico a base d'appalto, sia quantità, pure evidenziate, riferite alle eventuali nuove lavorazioni proposte. La mancanza del computo metrico di confronto, ritenuto elemento essenziale della gara d'appalto, determina la non attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Inoltre, tutti gli elaborati progettuali necessari per definire la proposta migliorativa dovranno essere timbrati e firmati da tecnici abilitati ed iscritti all'Albo professionale. Gli stessi – firmatari dei menzionati elaborati – dovranno produrre in sede di gara dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dell'abilitazione professionale, nonché l'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, riferimenti ad aspetti quantitativi (tempo e prezzo) che devono essere riportati soltanto all'interno della busta "C – Offerta economica".

Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, la durabilità, la sostituibilità, la compatibilità e la controllabilità nel ciclo di vita dell'opera, degli impianti, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

L'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; essa non può

contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo e non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicatario rimane obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento di tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il capitolato speciale d'appalto.

Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenute, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- l'offerta, in bollo (16,00), di ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori contenente l'indicazione del ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, espresso in cifre ed in lettere, da applicare sull'importo dei lavori a base di gara. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida l'indicazione espressa in lettere. Relativamente al ribasso non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta;
- l'offerta di ribasso unico percentuale sui tempi di realizzazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 29, comma 5, lett. a), del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, qualora il tempo di esecuzione dei lavori indicati dall'impresa che presenti la migliore offerta si discosti di oltre il 20% del tempo di esecuzione stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere alla aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongruo il tempo di esecuzione indicato dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nella esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'art. 257 del Regolamento.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che nella busta A è stato prodotto il mandato in originale o in copia autenticata.

2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, dopo aver verificato la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste

in essi contenute, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, procede:

- a) a verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del Codice (**consorzi cooperative e artigiani**) hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei consorziati di un **consorzio stabile**, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Il soggetto deputato alla verifica dei requisiti tramite AVCpass, nella stessa seduta o in altre sedute, può procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali secondo le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass), senza che ciò sia un aggravio nella procedura.

La commissione giudicatrice in seduta pubblica procede, quindi, all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” delle sole imprese ammesse al fine del solo controllo formale del corredo documentale prodotto.

La commissione, quindi, procederà in sede di seduta riservata alla valutazione della documentazione ivi contenuta ed all’attribuzione a ciascuna offerta tecnica di un punteggio determinato sulla base dei criteri di valutazione e rispettivi pesi sotto indicati:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		60
B1	Miglioramento della soluzione progettuale in termini di riqualificazione degli spazi pubblici oggetto di intervento, anche attraverso la realizzazione di maggiori opere, che non comportino aumento del costo complessivo dell’opera (varianti migliorative previste dall’art. 76 del Codice dei Contratti)	20
B2	Miglioramento della soluzione progettuale in termini di riqualificazione degli immobili oggetto di intervento, anche attraverso la realizzazione di maggiori opere, che non comportino aumento del costo complessivo dell’opera (varianti migliorative previste dall’art. 76 del Codice dei Contratti): miglioramento efficientamento energetico, risparmio idrico, tecnologie innovative (come da programma di sperimentazione), etc.	15
B3	Organizzazione del cantiere in funzione della mitigazione degli effetti delle aree di cantiere sull’utenza e sui cittadini	7
B4	Dimostrazione di essere nelle condizioni previste dall’art. 19, comma 2, della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 29, comma 5, del D.P.R.S. n. 13/2012. Cioè in relazione al costo del lavoro (quantificato in € 629.762,13) l’impresa si impegna, per una percentuale non inferiore al 30%, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le tipologie ivi previste	6
B5	Dimostrazione, previa presentazione di apposita dichiarazione/relazione, sull’utile d’impresa	9
B6	Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti non inferiore al 30% del fabbisogno come previsto dall’art. 24 della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 31 del D.P.R.S. n. 13/2012	3

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta nel modo che segue:

- a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G lett. a), punto 2, al D.P.R. n. 207/2010, variabile da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima);
- b) l'attribuzione dei punteggi avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- c) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$V(a) i = C_i / C_{max}$	
dove:	
$V(a) i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
C_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame risultante dal confronto a coppie;
C_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

- d) è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta tecnica (offerta tecnica parziale);

in relazione alla facoltatività della presentazione dell'offerta tecnica, non è richiesto agli elementi il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo.

Fanno eccezione gli elementi di cui ai criteri B4, B5 e B6 che saranno valutati nel modo seguente:

B4: attraverso l'attribuzione di un punteggio crescente da 0 nel caso l'impegno/dimostrazione dell'impresa si limita al minimo previsto pari al 30% fino a 6 nel caso l'impresa si impegna/dimostri il raggiungimento di una percentuale pari o superiore al 50% (a titolo esemplificativo 30% = 0 punti; 35% = 1,5 punti; 40% = 3 punti; 45% = 4,5 punti; 50% o più = 6 punti);

B5: attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti (utile maggiore = punteggio maggiore), e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi meno convenienti;

B6: attraverso l'attribuzione di un punteggio crescente da 0 nel caso l'impegno/dimostrazione dell'impresa si limita al minimo previsto pari al 30% fino a 3 nel caso l'impresa si impegna/dimostri il raggiungimento di una percentuale pari o superiore al 45% (a titolo esemplificativo 30% = 0 punti; 35% = 1 punto; 40% = 2 punti; 45% = 3 punti).

Per l'attribuzione finale dei superiori punteggi, al fine di evitare di alterare il rapporto numerico prezzo-tempo/qualità (vale a dire il rapporto proporzionale fondamentale che concretizza il prescelto criterio dell'oepv), si procederà con la “riparametrazione” dei punteggi stessi secondo le indicazioni di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 5754 del 14/11/2012, cioè eseguendo una doppia riparametrazione, una prima rispetto al punteggio di ogni singolo elemento qualitativo ed una seconda rispetto al punteggio massimo attribuibile alla qualità (cioè 60 su 100).

A conclusione delle operazioni valutative degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, la Commissione in seduta pubblica che sarà convocata dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (pec) ai concorrenti interessati con un preavviso di almeno due giorni, procederà:

- a dare lettura dei punteggi attribuiti per ciascun elemento di valutazione qualitativo;
- all'apertura della busta "C - Offerta economica" delle sole imprese ammesse e alla successiva attribuzione dei punteggi determinati sulla base dei criteri di valutazione e rispettivi pesi sotto indicati, previa la preventiva verifica della correttezza documentale:

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		40
T	TEMPI DI ESECUZIONE - criterio di valutazione quantitativa (ribasso percentuale sul tempo massimo per l'esecuzione dei lavori)	10
P	OFFERTA ECONOMICA - criterio di valutazione quantitativa (ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara)	30

La valutazione dell'offerta economica e temporale avviene attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi meno convenienti, come segue:

a) alla riduzione percentuale sui tempi di esecuzione:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

b) al ribasso percentuale sull'offerta economica:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene come segue:

- a) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- b) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$	
dove:	
C(a)	è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
n	è il numero degli elementi da valutare (nel caso 8);
W_i	è il peso attribuito a ciascun elemento (i);
V(a)_i	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
∑	è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- c) offerte anormalmente basse: ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:
 - risultino attribuiti contemporaneamente un punteggio relativo all'offerta economica pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento (nel caso di specie pari o superiore a 32) e la somma dei punteggi relativi a tutti gli altri elementi pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 48);
 - oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06;
- d) qualora la stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera c), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
- e) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dalla presente lettera di invito;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso avvalendosi della commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);

3. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g).

In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'ex AVCP (oggi ANAC) n. 6 dell'8 luglio 2009.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cura del R.A.G. - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità.

L'aggiudicazione definitiva verrà proclamata con apposito provvedimento dirigenziale dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto avverrà entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Vizzini, 23 marzo 2015

Il Responsabile del Settore - RUP
(dott. arch. Salvatore Lentini)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI